



COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI

Lavoro della Commissione di studio II.DD. - Imposte Dirette
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova
Coordinatore: Dott. Rag. FABRIZIO VIGO



Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova ringrazia i membri della Commissione "Imposte Dirette" per il lavoro svolto e l'impegno profuso.



INDICE

DISCIPLINA GENERALE	4
<i>I SOGGETTI TENUTI ALL'EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI.....</i>	<i>4</i>
<i>LA COMUNICAZIONE DEI BENI AZIENDALI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI O AI FAMILIARI.....</i>	<i>4</i>
<i>LA COMUNICAZIONE DEI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE CHE EFFETTUAANO FINANZIAMENTI O CAPITALIZZAZIONI.....</i>	<i>5</i>
<i>LA COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI</i>	<i>6</i>
<i>ESONERI.....</i>	<i>8</i>
<i>REGIME SANZIONATORIO DELLA COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI.....</i>	<i>8</i>
LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI	10
<i>SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE</i>	<i>11</i>
<i>OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE</i>	<i>12</i>
<i>CASI PRATICI E QUESTIONI IRRISOLTE.....</i>	<i>14</i>
<i>REGIME SANZIONATORIO DELLA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI</i>	<i>16</i>
LE REGOLE APPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO.....	18
<i>INFORMAZIONI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE DEI BENI A SOCI O FAMILIARI</i>	<i>18</i>
<i>DATI INFORMATIVI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE.....</i>	<i>19</i>
<i>DATI INFORMATIVI DEL SOGGETTO CHE CONCEDE O CHE UTILIZZA IL BENE.....</i>	<i>23</i>
<i>DETTAGLI INDIVIDUATIVI DELL'OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE</i>	<i>25</i>
<i>CASI DI STUDIO: PARTICOLARITÀ DA RISPETTARE NELL'ADEMPIMENTO DELLA COMUNICAZIONE.....</i>	<i>28</i>
<i>CASI DI STUDIO: INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DI MERCATO.....</i>	<i>29</i>
<i>CASI DI STUDIO: INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI</i>	<i>31</i>
<i>FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI.....</i>	<i>32</i>
<i>CONTEMPORANEA PRESENZA DI BENI, CAPITALIZZAZIONI E FINANZIAMENTI.....</i>	<i>34</i>
<i>TERMINI DI INVIO COMUNICAZIONE</i>	<i>36</i>
<i>PRECISAZIONE SUI FINANZIAMENTI RICEVUTI DAI SOCI</i>	<i>38</i>
RAPPORTI CON IL REDDITOMETRO	39
<i>IL RUOLO DEI FINANZIAMENTI SUL FRONTE DELL'ACCERTAMENTO SINTETICO</i>	<i>39</i>
<i>LE CONSEGUENZE ACCERTATIVE DELL'ASSEGNAZIONE DEI BENI</i>	<i>40</i>

A cura di:

Serena Castagnino, Barbara Marini, Mauro Pasini



DISCIPLINA GENERALE

Con due distinti provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013 è stato approvato il modello e sono state date le prime indicazioni operative riguardanti la comunicazione dei beni utilizzati dai soci della società e dai familiari dell'imprenditore, nonché la comunicazione riguardante i finanziamenti e le capitalizzazioni che i soci hanno operato nei confronti delle società partecipate. Si tratta di un adempimento introdotto dal D.L. n.138/11, più volte rinviato, che ha lo scopo di fornire all'Amministrazione Finanziaria informazioni utili per condurre verifiche circa la capacità di spesa dei contribuenti (leggasi, redditometro)

In particolare, i provvedimenti approvati sono i seguenti:

- provvedimento n. 94902/2013 relativo alla comunicazione dei beni in uso ai soci;
- provvedimento n. 94904/2013 relativo alla comunicazione dei finanziamenti

Da notare che, mentre i provvedimenti sono distinti per le due forme di comunicazioni, il modello è unico: pertanto l'impresa che deve comunicare tanto beni concessi ai soci quanto finanziamenti ricevuti, ragionevolmente provvederà ad un unico invio.

Si noti che ad oggi sono disponibili modello e provvedimenti attuativi, ma mancano ancora le istruzioni per la compilazione del modello, per cui quando queste saranno approvate potrebbe esservi qualche sorpresa da gestire.

I SOGGETTI TENUTI ALL'EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Con due provvedimenti datati 2 agosto 2013 l'Agenzia delle Entrate ha individuato i soggetti tenuti alla presentazione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari e dei dati relativi ai soci o familiari dell'imprenditore che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni nei confronti dell'impresa. L'ambito soggettivo che interessa le due comunicazioni relative al periodo di imposta 2012, da effettuare entro il 12 dicembre 2013, è diverso:

- ➔ nel modello dei beni in uso ai soci l'invio è indifferentemente eseguito sia dalla società concedente sia dall'effettivo beneficiario;
- ➔ nel caso dei finanziamenti e degli apporti l'obbligo è posto esclusivamente a carico del soggetto che svolge attività d'impresa, cioè chi ha ricevuto il finanziamento o la capitalizzazione.

LA COMUNICAZIONE DEI BENI AZIENDALI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI O AI FAMILIARI

I soggetti che esercitano attività di impresa devono comunicare annualmente gli elementi per individuare i beni concessi in uso e i dati anagrafici degli utilizzatori: tale obbligo può essere assolto, in via alternativa, dal socio (o familiare dell'imprenditore) o dalla società, nei soli casi in cui la società o l'impresa individuale non addebiti al socio o al familiare il giusto valore di mercato del bene concesso in godimento.

Nel caso in cui il valore normale del diritto di godimento del bene venga addebitato tra le parti, la comunicazione telematica non deve essere effettuata.

I soggetti residenti interessati all'obbligo sono:



- ➔ imprese individuali;
- ➔ società di persone;
- ➔ società di capitali;
- ➔ società cooperative;
- ➔ stabili organizzazioni di società non residenti;
- ➔ enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni utilizzati nella sfera commerciale.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione telematica le società semplici. Non sono interessati da tale norma, inoltre, gli esercenti arti e professioni (anche in forma associata) in quanto il provvedimento parla esclusivamente di soggetti che esercitano attività di impresa.

I soggetti privati (persone fisiche) interessati all'obbligo si possono così schematizzare:

- ➔ soci che hanno ricevuto nel corso dell'anno beni in godimento dalla società;
- ➔ soci di società che detengono partecipazioni nella società concedente il bene (che viene utilizzato dalla persona fisica);
- ➔ familiari dei suddetti soci o dell'imprenditore individuale.

Non è soggetto all'obbligo di comunicazione l'utilizzo dei beni aziendali da parte dell'imprenditore individuale (va comunicato solo l'utilizzo da parte dei familiari dell'imprenditore).

Deve essere comunicato, invece, l'utilizzo del bene da parte della persona fisica che detiene indirettamente la partecipazione nella società concedente (ad esempio in presenza di società fiduciaria o di *trust*).

LA COMUNICAZIONE DEI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE CHE EFFETTUANO FINANZIAMENTI O CAPITALIZZAZIONI

Il modello approvato per i beni concessi in godimento ai soci deve essere utilizzato dalla società o dall'impresa individuale per comunicare i finanziamenti o le capitalizzazioni ricevuti. Vanno comunicati solo i dati dei finanziatori persone fisiche o familiari dell'imprenditore.

Diversamente da quanto avviene per la comunicazione dei beni in godimento, non è prevista la possibilità che l'adempimento possa essere effettuato dal socio che effettua il finanziamento o la capitalizzazione ma solo dall'impresa, che è tenuta alla presentazione telematica del modello.

Non sono, pertanto, oggetto di comunicazione:

- ➔ i finanziamenti eseguiti dalla società al socio;
- ➔ i finanziamenti eseguiti dal socio alla società quando il socio non è persona fisica;
- ➔ i finanziamenti eseguiti dai familiari dei soci (l'apporto del familiare è rilevante solo se effettuato nella impresa individuale).

Al fine di semplificare l'adempimento, è stato previsto che l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni sussiste qualora nell'anno di riferimento (nel caso in questione nel 2012, non rilevando gli apporti e i finanziamenti effettuati in anni precedenti) l'ammontare complessivo dei versamenti effettuati sia pari o superiore ad €3.600, distintamente assunti.



Se, ad esempio, il socio ha sottoscritto un aumento di capitale per €10.000 e ha effettuato un finanziamento per €3.000, è oggetto di monitoraggio per la sola capitalizzazione e non per il finanziamento, che non va inserito nella comunicazione. Inoltre, la norma prevede che vada monitorata la singola movimentazione finanziaria rilevante, indipendentemente dalla restituzione del finanziamento entro la fine del periodo di imposta.

Le operazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, quali gli atti di finanziamento o capitalizzazione sottoposti a registrazione, sono esclusi dall'obbligo di comunicazione telematica. Trattasi, ad esempio, di versamenti in conto capitale ovvero di contratti di finanziamento registrati presso l'Agenzia delle Entrate.

LA COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DA SOCI E FAMILIARI

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.94902/2013 del 2 agosto 2013 ha approvato la comunicazione relativa ai beni in uso ai soci.

La comunicazione deve essere effettuata:

- ⇒ per i beni concessi in godimento dalla società ai soci;
- ⇒ per i beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
- ⇒ per i beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- ⇒ per i beni utilizzati dai familiari dell'imprenditore.

Secondo quanto chiarito dalla C.M. n.24/E/12, i familiari dell'imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell'art.5, co.5, del Tuir, pertanto, sono tali "*il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado*".

⇒ Beni oggetto di comunicazione

Per quanto attiene all'oggetto della comunicazione, appare immediatamente una semplificazione nell'articolo 2 punto 1, laddove sono escluse le operazioni compiute ante 2012. Quindi la prima comunicazione sarà quella in scadenza il 12/12/13 riferita al periodo d'imposta 2012. Viene quindi eliminata la comunicazione relativa a 2011 che aveva introdotto il provvedimento del novembre 2011, richiesta che comunque pareva esorbitare i confini previsti dalla norma istitutiva.

Da notare però che il bene può essere stato concesso in godimento anche prima del 2012: infatti, se **perdura il godimento nel 2012** scatta l'obbligo di comunicazione.

Nel modello occorre indicare:

- ➔ la tipologia di bene concesso in utilizzo
- ➔ i dati relativi al bene (es. codice telaio per le autovetture, codice catastale per l'immobile)
- ➔ il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al *benefit* convenzionale previsto dall'art.51 Tuir)
- ➔ il corrispettivo eventualmente pagato per l'utilizzo.

ESEMPIO



Es: Mario Rossi, socio e dipendente della società Alfa Srl, utilizza una vettura intestata alla società a fronte di nessun corrispettivo. Valore dell'utilizzo €4.000. La vettura era stata concessa a Mario Rossi sin dal 2010.
Poiché l'utilizzo permane nel 2012, tale utilizzo va comunicato.

Bene concesso in godimento	BG04	Autovettura	¹ <input checked="" type="checkbox"/>	Altro veicolo	² <input type="checkbox"/>	Numero telaio	³ <input type="text" value="SJN1TEP10U0111111"/>	
	BG05	Unità da diporto	¹ <input type="checkbox"/>			Metri	² <input type="text"/>	
	BG06	Aereomobile	¹ <input type="checkbox"/>			Potenza motore KW	² <input type="text"/>	
	BG07	Immobile	¹ <input type="checkbox"/>	Comune	² <input type="text"/>		Provincia	³ <input type="text"/>
		Foglio	⁴ <input type="text"/>		Particella	⁵ <input type="text"/>		
BG08	Altro bene	¹ <input type="checkbox"/>						
Corrispettiv o relativo al bene	BG09	Corrispettivo versato	¹ <input type="text"/>			Valore di mercato	² <input type="text" value="4.000"/>	

È poi richiesto di dare indicazioni circa:

- ➔ l'utilizzo che viene fatto del bene;
- ➔ la durata della concessione (data di inizio e fine).

Informazioni circa l'utilizzo del bene	BG02	Esclusivo	¹ <input checked="" type="checkbox"/>	Non esclusivo	² <input type="checkbox"/>	Subentrante	³ <input type="checkbox"/>	Data subentro	⁴ <input type="text"/>
Dati della concessione del bene o del finanziamento o della capitalizzazione	BG03	Data del finanziamento o della capitalizzazione							¹ <input type="text"/>
		Data inizio concessione	² <input type="text" value="01/01/2012"/>	Data fine concessione	³ <input type="text"/>				
		Comodato	⁴ <input type="checkbox"/>	Caso d'uso	⁵ <input checked="" type="checkbox"/>	Altro	⁶ <input type="checkbox"/>	Finanziamenti/ Capitalizzazioni	⁷ <input type="text"/>

È confermato che **non** sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti:

- ➔ hanno un valore **non superiore ad €3.000**, al netto dell'Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell'utilizzo)
- ➔ sono compresi nella categoria residuale "altro" prevista dal decreto (ovvero sono diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).



➤ Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (es. un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un PC o un *tablet* della Snc edile, utilizzati da uno dei soci).

ESONERI

Il paragrafo 2.1 del provvedimento prevede un esonero molto importante dall'obbligo di presentazione della comunicazione: *“A decorrere dall'anno 2012 i soggetti di cui al precedente punto 1 comunicano all'anagrafe tributaria i dati dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - e dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, qualora sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.”*

In pratica, la comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (*ex art.67 del Tuir*) da tassare in capo all'utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.

Nel paragrafo 3 sono poi individuate delle esclusioni oggettive:

- ➔ i beni concessi in godimento agli **amministratori** (qui pare senza alcuna specificazione, quindi in ogni caso il socio/amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che paghi o meno per tale utilizzo. Sul punto arriveranno probabilmente chiarimenti futuri da parte dell'Amministrazione finanziaria);
- ➔ i beni concessi in godimento al **socio dipendente o lavoratore autonomo**, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta);
- ➔ i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale (quindi l'imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva);
- ➔ i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- ➔ gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- ➔ i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).

REGIME SANZIONATORIO DELLA COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI

La norma sanziona l'**omessa** comunicazione ovvero la trasmissione della stessa con dati non **veritieri** o **incompleti**.

Pertanto nel caso di:

- omessa presentazione della comunicazione;



- presentazione della stessa con dati incompleti o non veritieri;

si rende operativa la sanzione, in solido tra le parti, nella misura del 30% della "differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo annuo per la concessione in godimento".

Tuttavia, è opportuno sottolineare che si deve ritenere applicabile la sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.065,00 (ex art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997) se i soggetti interessati si sono "conformati alle disposizioni" vigenti.

In poche parole la sanzione di euro 258,00 si applica in caso di mancata comunicazione, ma con **obblighi fiscali adempiuti**, la sanzione del 30% si applica in caso di mancata comunicazione ma con **obblighi fiscali non adempiuti**.

In altri termini, se la disciplina inerente alla comunicazione dei beni dell'impresa concessi in godimento ai soci e/o ai familiari:

A. non risulta rispettata, e, quindi:

- il soggetto concedente esercente attività d'impresa (società o imprenditore individuale), ha dedotto i costi;

e/o:

- il soggetto utilizzatore (socio o familiare) non ha provveduto a dichiarare il reddito diverso riveniente dalla differenza tra il valore normale ed il corrispettivo corrisposto;

si rende applicabile, come detto, la sanzione amministrativa, in solido, pari al 30% della differenza tra il valore normale ed il corrispettivo annuo del bene concesso in godimento, in quanto la stessa viene parametrata non al tributo, come normalmente accade, bensì al reddito del soggetto assegnatario;

B. non risulta rispettata, e, quindi:

- il soggetto concedente esercente attività d'impresa (società o imprenditore individuale), non ha dedotto i costi;

e/o:

- il soggetto utilizzatore (socio o familiare) ha provveduto a dichiarare il reddito diverso riveniente dalla differenza tra il valore normale ed il corrispettivo corrisposto;

si rende applicabile la sanzione amministrativa, sempre in solido, da euro 258,00 a euro 2.065,00.

Aspetti critici del sistema sanzionatorio

La norma prevede:



- **l'obbligo di comunicare annualmente**, con apposito software telematico, i dati anagrafici degli utilizzatori, gli elementi per individuare i beni concessi in uso, il valore di mercato corrispondente all'utilizzo del bene e il relativo importo addebitato al socio (o familiare). Detto obbligo di comunicazione può essere assolto sia dalla società, sia dal socio;

- uno **specifico sistema sanzionatorio** nei confronti della società e del socio, con il principio di **solidarietà**, nell'ipotesi in cui non venga effettuata la predetta comunicazione telematica annuale o venga effettuata con dati infedeli.

Il predetto provvedimento stabilisce che laddove la società, ovvero l'impresa individuale, addebiti ai propri soci o familiari il "giusto" valore di mercato, la comunicazione non deve essere effettuata. In caso contrario, il modello va trasmesso e richiede al riguardo l'indicazione nel rigo VG09 di due elementi: il valore venale del bene e il corrispettivo versato dal socio.

Come è stato osservato da autorevole dottrina (L. Cacciapaglia e R. Protani su Eutekne Info del 30.09.2013) "*il modello telematico richiede espressamente che il corrispettivo sia stato pagato dal socio o familiare. In linea di principio la fattispecie è chiara, senonché contiene rilevanti problemi interpretativi.*

La circ. n. 24/2012 dell'Agenzia ha chiarito che la tassazione per il socio fruitore del bene aziendale avviene in deroga alle regole dei redditi diversi in base al principio di maturazione. Dunque, se la società per l'anno 2012 ha emesso la fattura per l'utilizzo del bene a dicembre 2012 e conseguentemente questa è confluita nel reddito del medesimo periodo d'imposta, ma il socio l'ha pagata a gennaio 2013, quest'ultimo avrebbe dovuto nel modello UNICO 2013 (redditi 2012) indicare il valore normale nel rigo RL10 e, conseguentemente, tassare il relativo importo."

Peraltro analoghe problematiche emergono nell'ipotesi in cui il socio si sia autotassato in Unico, mentre la società non abbia provveduto ad addebitare al socio il corrispettivo per il godimento del bene, né abbia ripreso a tassazione i costi del bene concesso in godimento. In questo caso la società deve effettuare la comunicazione con l'apposita modulistica. Nel caso in cui la società non provveda alla comunicazione, nasce il problema sulla tipologia di sanzione da applicare, posto che il socio ha ottemperato ai propri obblighi fiscali mentre la società è inadempiente: la sanzione del 30% dovrebbe spettare solo alla società, ma il dubbio rimane, visto che la norma prevede che anche il socio è responsabile (dato che poteva mandare lui stesso la comunicazione telematica).

Tali questioni lasciate "in sospeso" potrebbero essere foriere di azioni di rivalsa tra società e socio

LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI DEI SOCI

Entro il prossimo 12 dicembre, le società e le imprese devono procedere alla comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni ricevute dai soci e dai familiari.

Il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013, n. 94904, ha riscritto interamente le regole della suddetta comunicazione annullando quelle in precedenza previste dal provvedimento direttoriale del 16 novembre 2011.



Il primo elemento di novità consiste nel fatto che all'adempimento è stato dedicato uno specifico provvedimento, probabilmente per sottolineare che la comunicazione prescinde dalla circostanza che l'impresa abbia concesso beni in godimento ai soci. Si tratta di un principio già evidenziato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25 del 2012 ove si era affermato che i finanziamenti e i versamenti vanno comunicati indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci.

SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE

Mentre nel modello dei beni in uso ai soci l'onere è indifferentemente eseguito sia dalla società concedente, che dall'effettivo beneficiario, nel caso dei finanziamenti e degli apporti l'obbligo è posto esclusivamente a carico del soggetto che svolgendo attività di impresa ha ricevuto il finanziamento stesso.

Non sono obbligati ad inviare la comunicazione i soci o i familiari dell'imprenditore, che effettuano i versamenti, ma l'obbligo ricade sull'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica con cui svolge l'attività imprenditoriale: imprese individuali (anche familiari o coniugali), società, cooperative, trust, enti non commerciali (se con attività d'impresa, anche non prevalente).

Sono sempre esclusi dalla comunicazione i professionisti, le associazioni professionali o le società tra professionisti.

Nemmeno i minimi vengono esclusi dall'adempimento. Il provvedimento n. 94904 del 2 agosto 2013 obbliga alla comunicazione tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale che collettiva, senza nessuna esclusione per chi non è in contabilità ordinaria. Si tratta degli imprenditori individuali nel regime dei minimi, dei c.d. ex minimi (regime contabile agevolato), o delle nuove iniziative imprenditoriali (art.13 L.388/2000) ovvero delle ditte individuali o delle società di persone in contabilità semplificata.

Non sono esonerate dalla nuova comunicazione neanche le associazioni che hanno optato per il regime della Legge 398/1991.

In tutti questi casi, diventa difficile ricostruire senza una contabilità ordinaria obbligatoria le informazioni relative alla movimentazione finanziaria dell'impresa; dunque, si dovrà procedere ad analizzare tutto il flusso di denaro (anche in contanti) entrato in azienda dai soci persone fisiche o dai familiari del titolare.

Non vanno inviati i versamenti che il titolare ha fatto alla ditta individuale, ma solo quelli dei suoi familiari

L'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati dai soci (e dai familiari) deriva dall'accertamento sintetico. Nelle motivazioni del provvedimento n. 94904 del 2 agosto 2013 del direttore dell'agenzia delle Entrate viene espressamente riportato che la nuova comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni è volta a rafforzare le misure riguardanti lo strumento dell'accertamento sintetico. La prima conseguenza di questo principio spiega perchè occorre considerare i finanziamenti e le capitalizzazioni soltanto quando sono effettuati da soci persone fisiche, visto che il "sintetico" si rivolge a questi soggetti e quindi



anche perchè, nessun obbligo di comunicazione si ha quando una società finanzia un'altra società.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE.

Nella precedente versione della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati nei confronti della società era stato a lungo dibattuto l'obbligo di comunicare anche i finanziamenti ed i versamenti ricevuti dai soci.

Tale obbligo non era indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011, ma nella circolare n. 25 del 19 giugno 2012 che aveva recepito le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate in occasione dei tradizionali *forum* d'inizio anno.

Anche il provvedimento del 2 agosto 2013 si limita a prevedere l'obbligo di comunicare i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati, nulla disponendo, invece, con riguardo ai finanziamenti ricevuti.

Sulla scorta di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella conferenza stampa sulle semplificazioni del 3 luglio 2013, il punto 3 del provvedimento prevede che sono esclusi dalla comunicazione di cui al punto 2 "i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore".

Secondo quanto stabilito dal punto 2 del provvedimento direttoriale del 2 agosto scorso sono "i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro".

L'obbligo quindi è riferito ai finanziamenti e alle capitalizzazioni ricevute dalle società e imprese ed effettuate dai soci o familiari **a decorrere dall'anno 2012.**

Il provvedimento antecedente del 16 novembre 2011 richiedeva di comunicare i finanziamenti ed i versamenti realizzati in precedenti periodi d'imposta che risultassero ancora in essere nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011.

Ciò che conta non è la data della eventuale delibera societaria, ma quella di effettivo ingresso delle somme nelle casse sociali. Pertanto, nessuna segnalazione deve essere effettuata per gli apporti in natura o in caso di restituzione dei versamenti o di eventi che non comportano l'ingresso di denaro ma, semplicemente, una modifica nella causale dell'apporto (come nel caso della rinuncia a finanziamenti). Non dovrebbero altresì essere interessati il mancato prelievo degli utili e la loro destinazione impressa dall'assemblea.

Allo stesso modo eventuali delibere ante 2012 che producono i loro effetti in termini di entrata di denaro nelle casse sociali nel 2012 devono essere comunicati.

Ulteriore "semplificazione" riguarda l'ammontare delle operazioni. Il nuovo provvedimento prevede che oggetto della comunicazione siano "solamente" i finanziamenti e le capitalizzazioni di **importo almeno pari a 3.600 euro, da verificarsi disgiuntamente per le due tipologie di erogazioni (finanziamenti e capitalizzazioni).**



Uno dei punti più controversi, che sta dividendo anche la dottrina che si occupa della questione, riguarda la modalità di determinazione della soglia di 3.600 euro, al di sotto della quale, come visto, non sorge alcun obbligo di comunicazione.

Più in particolare, ci si chiede se tale importo debba tener conto solamente degli importi erogati dai soci (a titolo di finanziamento o di capitalizzazione), ovvero se si debba aver riguardo all'importo erogato al netto di eventuali restituzioni, e quindi al saldo "netto" risultante alla fine di ciascun esercizio.

A parere di chi scrive, e non solo, **si deve tener conto esclusivamente dell'importo erogato**, ovvero del flusso finanziario in entrata dal socio alla società, a nulla rilevando il flusso della restituzione.

Tale posizione sarebbe suffragata da differenti motivazioni, la prima delle quali attiene alla considerazione che l'obiettivo sottostante alla comunicazione è da rinvenirsi leggendo la disposizione originaria di cui all'art. 2, comma 36-*septiesdecies* del DL n. 138/2011, secondo cui l'Agenzia delle Entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento dall'impresa (anch'essi oggetto di comunicazione), debba tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

Ora, pur prendendo atto che la tabella allegata al DM 24 dicembre 2012, che contiene, oltre agli indicatori di capacità contributiva rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito sintetico delle persone fisiche, gli incrementi patrimoniali e si riferisce, per questi ultimi, nel cui ambito rientrano anche i finanziamenti, all'importo "nettizzato" dei disinvestimenti, si ritiene che tale indicazione non assuma rilievo ai fini dell'obbligo di comunicazione.

In altre parole, è necessario distinguere l'obbligo di comunicazione sancito dal provvedimento direttoriale del 2 agosto scorso, dall'utilizzabilità dei dati ivi inseriti ai fini della determinazione sintetica del reddito della persona fisica (socio della società).

Più in particolare, per quanto riguarda l'obbligo comunicativo, rileverebbero solamente gli importi erogati (e a tal fine si esprime il provvedimento in questione) mentre, nel momento in cui tali dati vengano utilizzati per (l'eventuale) ricostruzione sintetica del reddito, l'Amministrazione finanziaria, nella nozione di incremento patrimoniale, dovrà tener conto anche di eventuali restituzioni operate dalla società al socio.

In caso contrario, sembrerebbe alquanto agevole aggirare l'obbligo comunicativo procedendo alla restituzione dei finanziamenti erogati nel corso del periodo d'imposta entro la chiusura dell'esercizio, così da "annullare" qualsiasi traccia.

Il provvedimento stabilisce che devono essere comunicati i dati delle persone che hanno concesso "nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro". Tale formulazione farebbe pensare che tale limite debba essere considerato per singolo socio o familiare e che pertanto se, ad esempio, quattro soci effettuano capitalizzazioni per euro 3.000 ciascuno nulla dovrebbe essere comunicato dalla società perché la soglia sebbene superata in termini di apporti ricevuti dalla società non è stata superata dai singoli soci considerati.

Tale affermazione sembrerebbe però contraddetta da quanto si legge nelle motivazioni del provvedimento dove si afferma che l'obbligo "sussiste qualora nell'anno di riferimento



l'ammontare complessivo dei versamenti sia pari o superiore a 3.600 euro” senza far riferimento ai singoli soci che l'hanno effettuato. Inoltre se il soggetto obbligato alla comunicazione è la società, appare più logico che il limite venga applicato alla stessa.

Non bisogna poi dimenticare le ragioni che soggiacciono alla norma. Infatti se il limite fosse applicato alle persone fisiche, il soggetto che nel corso dell'anno effettuasse più versamenti in diverse imprese per un importo inferiore al limite di 3.600 euro, non sarebbe oggetto di monitoraggio da parte dell'Autorità finanziaria essendo le comunicazioni non dovute dalle singole imprese.

Quindi per concludere il limite deve essere riferito alla società e, per intenderci, se una persona fisica effettua nel corso del 2013 finanziamenti per 3.599 euro a 10 società di cui è unico socio, nessuna comunicazione sembra dovuta. Se, nel corso dello stesso anno, dieci soci finanziano la società per 360 euro la società deve effettuare la comunicazione.

E' stato invece chiarito che rimangono fuori dalla comunicazione i dati relativi agli apporti “già in possesso dell'amministrazione finanziaria”.

Di conseguenza si deve ritenere non dovuta la comunicazione qualora l'operazione sia certificata da un notaio (ad esempio: costituzione società, aumenti di capitale, copertura perdite, ..) e tutte le volte che l'atto sia portato, anche volontariamente, per la registrazione. Tuttavia ci sono operazioni che sebbene conosciute dall'Anagrafe tributaria devono comunque formare oggetto di comunicazione. Ad esempio, il finanziamento del socio indicato in modo analitico in bilancio e nota integrativa, seppure conoscibile dall'Amministrazione, essendo il bilancio soggetto all'obbligo di pubblicità, non è escluso dall'obbligo di comunicazione.

Altro esempio è il trasferimento bancario i cui movimenti vengono rilevati e trasmessi dagli intermediari al sistema di Anagrafe tributaria, non contemplato nell'ambito degli esoneri.

Infine occorre sottolineare come mere anticipazioni non facciano scattare alcun obbligo di comunicazione telematica.

CASI PRATICI E QUESTIONI IRRISOLTE

Inquadrata la disciplina generale, nello schema che segue sono riportati, a titolo esemplificativo, dei casi concreti, alcuni dei quali dovranno essere oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Descrizione	Note	Caso dubbio
Finanziamenti e capitalizzazioni rilevanti	Devono essere comunicati solo i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno 2012, mentre i precedenti non rilevano ai fini della comunicazione. È irrilevante che i finanziamenti siano fruttiferi o infruttiferi.	NO
Finanziamenti e capitalizzazioni non rilevanti	Non devono essere comunicati i dati relativi agli apporti che sono già noti all'Agenzia, in quanto sono indicati all'interno di atti registrati. Si pensi, ad esempio:	NO



	<ul style="list-style-type: none"> ➤ alla sottoscrizione del capitale sociale di una società commerciale; ➤ alla sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di una società; ➤ ad un finanziamento o ad un versamento risultante da un atto pubblico o da una scrittura privata registrata. 	
Calcolo della soglia di irrilevanza dei €3.600	<p>Non appare chiaro il fatto se la soglia di irrilevanza di €3.600 sia riferita al totale della posizione della società, oppure al singolo soggetto.</p> <p>Ad esempio, in relazione alla società ALFA, si ipotizzi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il socio Rossi abbia effettuato un finanziamento di €3.000; ➤ il socio Bianchi abbia effettuato un finanziamento di €3.000. <p>Se il limite dei €3.600 fosse riferito a ciascun soggetto, la comunicazione non va fatta; diversamente, la segnalazione deve essere effettuata.</p>	SÌ
Movimentazioni del 2012	<p>Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento ed il medesimo sia stato restituito, in tutto o in parte, non è chiaro se debba essere segnalato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'originario importo; ➤ quello nettizzato dalla restituzione, se parziale; ➤ nulla, nel caso sia stato restituito l'intero versamento nel corso dello stesso anno. 	SÌ
Rinuncia dei finanziamenti	<p>Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2012 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto.</p>	NO
Società cooperative	<p>Le sottoscrizioni di capitale da parte dei soci non risultano da alcun atto pubblico; quindi, in linea teorica, si dovrebbe effettuare la comunicazione.</p> <p>Onestamente, ciò potrebbe "ingolfare" il sistema.</p>	SÌ
Restituzione di prelevamenti eccedenti	<p>Spesso, nelle società di persone, i soci prelevano in corso d'anno delle somme che eccedono il patrimonio netto. Eventuali restituzioni di tali somme, per evitare censure civilistiche, non rappresentano finanziamenti ma storno di crediti delle società nei confronti dei soci.</p>	NO
Società di persone in contabilità semplificata	<p>Nessuna previsione specifica è presente per i soggetti in contabilità semplificata, nonostante dall'apparato contabile non risultino le poste eventualmente da comunicare.</p> <p>In linea teorica, poiché la comunicazione è a carico della società, si dovrebbe comunque disporre delle informazioni necessarie per effettuare l'adempimento.</p>	NO



REGIME SANZIONATORIO DELLA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Come già precisato sopra, la sanzione, in caso di omessa o irregolare comunicazione dei dati, si applica nella misura:

- del 30% dell'importo che costituisce reddito diverso per il socio o per il familiare;
- da euro 258 ad euro 2.065 se i componenti negativi relativi ai beni non inerenti non sono stati dedotti e se il socio ha dichiarato un reddito diverso pari al valore normale del diritto di godimento.

Nel caso della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, non è applicabile la sanzione del 30%, perché non esiste la base di calcolo rappresentata dalla differenza tra valore normale della concessione in godimento del bene e corrispettivo.

Inoltre, la sanzione da euro 258 a euro 2.065 riguarderebbe solo le ipotesi in cui contribuenti si siano uniformati alle nuove disposizioni normative, vale a dire quei casi in cui seppur il corrispettivo pattuito per il godimento del bene sia inferiore al valore di mercato, sul piano reddituale il socio ha tassato la differenza quale reddito diverso, mentre la società ha ripreso a tassazione i costi relativi al bene concesso in godimento. Ma anche tale sanzione non risulta applicabile, attesa l'impossibilità che i contribuenti si adeguino alle relative previsioni normative, mancando per i versamenti e le capitalizzazioni il presupposto per l'adeguamento (ossia la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e corrispettivo).

Peraltro, è stato osservato che anche la sanzione amministrativa "residuale" da euro 258 ad euro 2.065, prevista dall'art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, riferita alle ipotesi di *"omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri"*, non dovrebbe trovare applicazione, essendo la stessa preclusa in presenza dell'apparato sanzionatorio "speciale" previsto dal D.L. 138/2011 e in mancanza dell'obbligo di comunicazione nella norma di legge.

Si è già osservato che il nuovo provvedimento 2013/94904 è stato emanato in applicazione dell'art. 2, comma 36-septiesdecies del DL n. 138/2011, norma che prevede l'obbligo da parte dell'Agenzia di tenere conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione. La correttezza di tale scelta è tutta da dimostrare, ma potrebbe aprire uno spiraglio per sostenere la sanzionabilità del mancato o errato invio in base all'art. 11 del D.Lgs. 471/97, posto che le sanzioni prima citate si riferiscono all'adempimento previsto dall'art. 2, comma 36-sexiesdecies (beni in godimento), mentre per la comunicazione in questione, mancando una sanzione specifica, si potrebbe considerare la sanzione residuale dell'art. 11.

Soluzione tuttavia non accettabile in ragione della mancanza di un provvedimento avente forza di legge che prescriva l'adempimento.

Il provvedimento che regola la comunicazione in questione, a differenza dell'omologo in materia di beni concessi in godimento ai soci, infatti, è stato emanato:



- ai sensi dell'art. 7, comma 12, del DPR 605/1973,
- in attuazione dell'art. 2, comma 36-*septiesdecies* del DL n. 138/2011.

La prima norma prevede che, ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate possa richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso.

La seconda norma dispone, invece, che L'Agenzia delle Entrate proceda a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento, tenendo conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

Dal momento che il DL 138/2011 non offrirebbe copertura normativa sufficiente a richiedere i dati voluti dall'Amministrazione, il nuovo provvedimento viene emanato anche in base al comma 12 dell'art. 7 del DPR 605/73, norma che conferirebbe tale potere al direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Occorre però domandarsi, in primo luogo, come sia possibile che in presenza di una norma che ha individuato nel finanziamento e nella capitalizzazioni alle società un'area sensibile, non si sia contemporaneamente previsto un obbligo di comunicazione di dati all'anagrafe tributaria; in secondo luogo, se sia legittimo che tale obbligo sia introdotto da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Probabilmente no, e forse per questo si è ritenuto di richiamare la disciplina del DL 138/2011; in definitiva si è cercato di supportare normativamente un adempimento che avrebbe richiesto invece un intervento avente forza di legge.; anche se, il legislatore, quando ha introdotto nel nostro ordinamento la previsione dell'art. 7 comma 12, verosimilmente, non pensava a richieste a tappeto su tutte le imprese anche di piccole dimensioni, ma a interventi più limitati.

In conclusione, il richiamo operato all'art. 7 comma 12, non appare idoneo a fornire una piena copertura normativa della comunicazione in esame che ricade sempre nell'ambito della disciplina dell'art. 2, commi da 36-*terdecies* a 36-*duodevicies*, del DL 138/2011. In base a tale norma, **l'omissione o incompleta comunicazione di dati non risulterebbe sanzionabile**, come evidenziato a suo tempo dalla circolare IRDCEC n. 27/2012.

Ovviamente ragioni di ordine pratico suggeriranno ai contribuenti di effettuare la comunicazione, senza troppo disquisire su questi aspetti certamente delicati.

Laddove però si verificasse un involontario errore nella comunicazione, le considerazioni appena riportate fanno essere fiduciosi sull'esito di un contenzioso con l'Amministrazione finanziaria.

Per riassumere, qui di seguito si evidenziano le possibili alternative dell'impatto sanzionatorio applicabile alla comunicazione dei finanziamenti dei soci:

- 1) tesi dell'assenza di una sanzione specifica, con conseguente irrilevanza della inosservanza del mancato adempimento (la tesi convince poco, visto che renderebbe del tutto inutile la previsione legislativa che impone l'obbligo comunicativo);



- 2) tesi della applicabilità della sanzione residuale di 258 euro, rendendosi applicabile la previsione del D. Lgs. 471/1997;
- 3) tesi della applicabilità della specifica sanzione prevista dal DPR 605/1973, articolo 13, posto che l'obbligo di comunicazione è stato ascritto (nella nuova versione) tra le regole previste dall'articolo 7 del richiamato regolamento. La norma, in particolare, prevede che: *Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell'Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all'Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni. Se tale inquadramento è corretto, troverebbero applicazione le sanzioni di cui all'articolo 13 del richiamato DPR 605, ove si prevede che: Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7, dal terzo comma dell'articolo 16 e dal primo e dal terzo comma dell'articolo 20 è punito con la sanzione amministrativa da lire quattrocentomila a lire dieci milioni; la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.*

LE REGOLE APPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

INFORMAZIONI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE DEI BENI A SOCI O FAMILIARI

L'Agenzia delle Entrate, nel ridefinire le modalità ed i termini della comunicazione dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci / familiari dell'imprenditore, con l'obiettivo di ricostruire sinteticamente il reddito del contribuente, ha previsto l'indicazione di specifiche informazioni inerenti ai soggetti che ricevono in godimento beni aziendali, nonché ai finanziamenti / capitalizzazioni effettuati dai soci/ familiari all'esercente attività d'impresa, tenendo presente che la comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dalla società ai soci "o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo".

Per poter monitorare la situazione di ogni contribuente, il legislatore ha espressamente previsto l'obbligo di segnalare i beni in godimento, tenendo, inoltre, presente che per quanto attiene l'attuale "redditometro" assume particolare rilievo anche l'informazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate.

Per quanto attiene ai beni, risulta espressamente previsto che la comunicazione debba essere effettuata solo se sussiste "una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento".

Pertanto, la comunicazione non deve essere effettuata per beni per i quali non si configura la formazione del "reddito diverso" e, quindi, conseguentemente l'adempimento riguarda solamente le ipotesi in cui si realizza, in capo all'utilizzatore, tale reddito diverso.

In alternativa, la comunicazione non deve avvenire.



Ne deriva che, ai fini dell'adempimento, è necessario anzitutto riscontrare la sussistenza del reddito predetto rapportando idoneamente i valori annuali in proporzione ai periodi di utilizzo (argomento che sarà successivamente analizzato), tenendo presente se il soggetto utilizzatore ha riconosciuto il corretto corrispettivo (o anche di entità maggiore), nessun obbligo di comunicazione si rende operativo.

In sede di redazione della comunicazione deve anche essere valutato "il concetto di gruppo" che si ritiene riferito alle disposizioni di natura civilistica più che a quelle di natura fiscale quali, a titolo meramente indicativo, quelle che disciplinano le modalità inerente alla tassazione di gruppo (artt. 117 e seguenti del TUIR), in quanto non verrebbero prese in considerazione alcune situazioni che consentirebbero all'Amministrazione finanziaria di venire a conoscenza l'utilizzo di un bene da parte di una persona fisica in capo alla quale si può ipotizzare la configurazione di un reddito diverso soggetto all'imposizione diretta.

Dalle specifiche tecniche dei provvedimenti del 2 agosto 2013, si evince che nella comunicazione devono essere rilevate, oltre ai dati personali:

- le informazioni circa l'utilizzo del bene;
- la data della concessione (data di inizio e fine),
- il corrispettivo di competenza;
- il valore di mercato del bene;
- l'ammontare dei finanziamenti e/o delle capitalizzazioni.

Al riguardo, si rammenta che nelle circolari n. 24/E e n. 36/E del 2012, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- i beni per i quali, ai fini dell'imposizione diretta, è prevista una deducibilità parziale, come, a titolo meramente indicativo le autovetture (art. 164 del TUIR) e i telefoni (art. 102 del TUIR), sussiste la possibilità di concessione in uso ai soci senza che la società debba necessariamente addebitare il valore normale, potendo, comunque, il soggetto concedente (società) procedere alla deduzione sia del costo d'acquisto, sia delle spese di gestione applicando le regole procedurali e i criteri ordinari, mentre sussiste l'obbligo per il socio di dichiarare, nel rigo RL10 del proprio modello Unico, se non risulta previsto l'adeguato corrispettivo, il reddito diverso;
- il valore normale delle autovetture deve essere individuato in relazione alla tariffa Aci per 4.500 Km, cioè con le stesse regole del fringe benefit, anche quando normativamente non sia possibile stanziarlo (perché il soggetto utilizzatore non è un lavoratore dipendente o un "lavoratore assimilato");
- i beni di valore inferiore a tremila euro (al netto dell'iva) sono esclusi dalla disciplina della comunicazione, in quanto esclusi anche dalla problematica di individuazione del reddito diverso (telefoni, tablet, computer, stampanti, mobilio, ecc.).

DATI INFORMATIVI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE

Con decorrenza dal periodo d'imposta 2012, come accennato, i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'anagrafe tributaria i dati:



- dei soci, comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente;
- dei soci e/o dei familiari di questi ultimi;
- dei soci o dei familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo; e
- dei familiari dell'imprenditore;

che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, se risulta sussistente una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

Ai fini procedurali, l'adempimento deve risultare posto in essere per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, anche se lo stesso è stato accordato in periodi d'imposta precedenti, se, ovviamente, ne permane l'utilizzo nell'anno di riferimento oggetto della comunicazione.

Gli elementi che necessariamente devono risultare presenti nella segnalazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa per quanto attiene al soggetto cui si riferisce la comunicazione, dopo l'indicazione del "tipo di comunicazione", che prevede sia l'evidenziazione del numero progressivo, sia la specificazione dell'adempimento operativo posto in essere da perfezionare barrando la casella di riferimento e cioè che si tratta della segnalazione:

- ordinaria;

Tipo di comunicazione	Ordinaria <input type="checkbox"/>	Sostitutiva <input type="checkbox"/>	Annullamento <input type="checkbox"/>	Protocollo da annullare o sostituire <input type="text"/>	Progressivo <input type="checkbox"/>
------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------

Tipo di comunicazione	Ordinaria <input type="checkbox"/>	Sostitutiva <input type="checkbox"/>	Annullamento <input type="checkbox"/>	Protocollo da annullare o sostituire <input type="text"/>	Progressivo <input type="checkbox"/>
------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------

- di sostituzione, nel qual caso si rende necessario rilevare il numero di protocollo della comunicazione da sostituire;
- di annullamento, nel qual caso occorre riportare il numero di protocollo della comunicazione da annullare;

sono:

- i dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione, che necessariamente deve essere individuato con:

- il codice fiscale;

- la qualifica, da rilevare con il codice:

1, se riguarda "utilizzatore";

2, se, invece, si riferisce al "concedente";

- il tipo di soggetto, tenendo presente che:



se nel campo "qualifica" è stato indicato il codice	deve essere specificata la lettera
1 - utilizzatore	A: se soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale; B: se familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell'imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato; C: se soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato D: se familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, di soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale
2 - concedente	E: se imprenditore individuale; F: se società di persone; G: se società di capitali; H: se società cooperative; I: se stabili organizzazioni di società non residenti; L: se enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Codice fiscale
Qualifica
Tipo soggetto

con l'ulteriore specificazione:

- per le persone fisiche:
 - del cognome e del nome;
 - della sigla del sesso (M o F);
 - della data di nascita;
 - del Comune o dello Stato estero di nascita;
 - della sigla della Provincia del Comune di nascita;
 - del codice dello Stato estero di residenza per coloro che risultano essere non residenti nel territorio dello Stato;

Cognome <input style="width: 100%;" type="text"/>	Nome <input style="width: 100%;" type="text"/>	Sesso <input style="width: 30px;" type="text"/>
Data di nascita <input style="width: 100%;" type="text"/>	Comune o Stato estero di nascita <input style="width: 100%;" type="text"/>	Provincia (sigla) <input style="width: 30px;" type="text"/>
Codice Stato estero di residenza <input style="width: 100%;" type="text"/>		

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche:



- della denominazione o della ragione sociale;
- il Comune del domicilio fiscale e la relativa sigla della Provincia;
- il codice dello Stato estero di residenza;

Denominazione o ragione sociale	<input type="text"/>	
Comune del domicilio fiscale	<input type="text"/>	Provincia del domicilio fiscale <input type="text"/>
Codice Stato estero di residenza	<input type="text"/>	

- l'impegno alla presentazione telematica (riquadro riservato all'intermediario incaricato), che prevede l'annotazione:

- del codice fiscale dell'intermediario;
- l'impegno a presentare l'adempimento in via telematica, specificando obbligatoriamente il codice 1 o 2, se risultano presenti altri dati nel riquadro in esame;
- il numero di iscrizione all'albo dei Caf (non di competenza dell'intermediario abilitato diverso dal Caf);
- la data di assunzione dell'impegno.

Codice fiscale	<input type="text"/>	Impegno a presentare in via telematica	<input type="text"/>	Numero iscrizione albo dei CAF	<input type="text"/>
Data dell'impegno	<input type="text"/>	Firma	<input type="text"/>		

Per quanto attiene alla trasmissione della comunicazione in esame si ritiene opportuno rammentare che la medesima deve avvenire:

- in forma diretta, utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni; oppure
- tramite gli intermediari abilitati (di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni) utilizzando esclusivamente il servizio Entratel, tra cui:
 - gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro;
 - gli iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
 - le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
 - i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;



- gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
tenendo presente che:

- gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico devono risultare di dimensioni non superiori a 3 megabyte;
- l'invio telematico dei dati deve necessariamente risultare eseguito tramite i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, anche al fine di riscontare la congruenza dei dati oggetto di adempimento con quanto previsto dalle specifiche tecniche;
- il predetto controllo deve risultare eseguito obbligatoriamente prima della trasmissione telematica della comunicazione, pena lo scarto della medesima;
- la trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi, che ne attesta l'avvenuta trasmissione con una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline), che, di norma, viene resa disponibile, per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file. Al riguardo, è opportuno tenere in considerazione che se la ricevuta non viene rilasciata, le informazioni inviate si devono ritenere come non trasmesse. Tale situazione si concretizza, di regola, quando il file viene scartato per uno dei seguenti motivi:

- mancato riconoscimento del codice di autenticazione e/o del codice di riscontro;
- codice di autenticazione e/o codice di riscontro duplicato, a fronte dell'invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;
- file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il previsto software di controllo;
- mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nell'ipotesi di trasmissione telematica effettuata da un soggetto incaricato.

Tali circostanze, in ogni caso, vengono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla segnalazione di "scarto".

DATI INFORMATIVI DEL SOGGETTO CHE CONCEDE O CHE UTILIZZA IL BENE

Le informazioni che devono risultare annotate nella segnalazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari e finanziamenti, capitalizzazioni e apporti effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa, dopo la specificazione dell'anno di riferimento e del "tipo di comunicazione", che prevede sia l'evidenziazione del numero progressivo, sia la specificazione dell'adempimento operativo posto in essere da perfezionare barrando la casella di riferimento e cioè che si tratta della segnalazione:

- ordinaria;
- di sostituzione, nel qual caso si rende necessario rilevare il numero di protocollo della comunicazione da sostituire;



- di annullamento, nel qual caso occorre riportare il numero di protocollo della comunicazione da annullare;

Tipo di comunicazione	Ordinaria <input type="checkbox"/>	Sostitutiva <input type="checkbox"/>	Annullamento <input type="checkbox"/>	Protocollo da annullare o sostituire <input type="text"/>	Progressivo <input type="checkbox"/>
-----------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------

sono:

- la segnalazione del codice fiscale del soggetto cui si riferisce la comunicazione che (campo BG01), che necessariamente deve essere individuato con:
 - il codice fiscale;
 - la qualifica, da rilevare con il codice:
 - 1 se riguarda "utilizzatore";
 - 2, se, invece, si riferisce al "concedente";
 - il tipo di soggetto, tenendo presente, come già accennato, che:

se nel campo "qualifica" è stato indicato il codice	deve essere specificata la lettera
1 - utilizzatore	A, se soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale B, se familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell'imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato C, se soggetto residente e non residente che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato D, se familiari, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, di soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale
2 - concedente	E, se imprenditore individuale F, se società di persone G, se società di capitali H, se società cooperative I, se stabili organizzazioni di società non residenti L, se enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale

Ammontare dei Finanziamenti <input type="text"/>	Valore delle Capitalizzazioni o degli apporti <input type="text"/>
--	--

con l'ulteriore specificazione:

- per le persone fisiche:
 - del cognome (campo 4) e del nome (campo 5);
 - della sigla del sesso (campo 6), da rilevare con la sigla "M" per maschio o "F" per femmina;



- della data di nascita (campo 7);
- del Comune o dello Stato estero di nascita (campo 8);
- della sigla della Provincia del Comune di nascita (campo 9);

e:

- del codice dello Stato estero di residenza per coloro che risultano essere non residenti nel territorio dello Stato (campo 10);

Cognome	4	Nome	5	Sesso	6
Data di nascita	7	Comune o Stato estero di nascita	8	Provincia (sigla)	9
Codice Stato estero di residenza	10				

• per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

- della denominazione o della ragione sociale (campo 11);
- il Comune del domicilio fiscale (campo 12) e della relativa sigla della Provincia (campo 13);
- il codice dello Stato estero di residenza (campo 14);

Denominazione o ragione sociale	11		
Comune del domicilio fiscale	12	Provincia (sigla)	13
Codice Stato estero di residenza	14		

- l'individuazione del socio interessato mediante annotazione del "codice fiscale" (campo 15) solamente ed esclusivamente nell'ipotesi in cui il bene risulta utilizzato da un familiare dello stesso.

Codice fiscale del socio	15
--------------------------	----

DETTAGLI INDIVIDUATIVI DELL'OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari ai sensi dell'art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, prevede particolari e dettagliate indicazioni inerenti e specificamente nel riquadro:

- **BG02**, le informazioni circa l'utilizzo del bene che consentono di individuare, in alternativa, se lo stesso è di tipo:



- esclusivo (campo 1);

oppure:

- non esclusivo (campo 2);

- con l'ulteriore indicazione se si tratta di eventuale:

- subentro (campo 3);

nel qual caso è anche necessario rilevare la data dell'evento (campo 4);

Esclusivo ¹ <input type="checkbox"/>	Non esclusivo ² <input type="checkbox"/>	Subentrante ³ <input type="checkbox"/>	Data subentro ⁴ <input type="text"/>
---	---	---	---

• **BG03**, i dati della concessione del bene o del finanziamento o della capitalizzazione, per i quali si devono annotare obbligatoriamente:

- nel campo 1, la data del finanziamento o della capitalizzazione;

- nel campo 2, la data di inizio della concessione;

- nel campo 3, la data della fine della concessione;

Data del finanziamento o della capitalizzazione		<input type="text"/>	¹
Data inizio concessione	<input type="text"/>	Data fine concessione	<input type="text"/>
	²		³
Comodato ⁴ <input type="checkbox"/>	Caso d'uso ⁵ <input type="checkbox"/>	Altro ⁶ <input type="checkbox"/>	Finanziamenti / Capitalizzazioni ⁷ <input type="checkbox"/>

tenendo presente che è necessario barrare solamente una delle successive caselle per specificare se si tratta di:

• un bene in comodato (campo 4);

• un bene destinato al caso d'uso (campo 5);

• un bene disponibile per altra situazione (campo 6);

o la casella del campo 7 per i finanziamenti o le capitalizzazioni.

Una annotazione sulla questione della “data di inizio” e di “fine” del godimento. Le istruzioni segnalano come obbligatori questi campi. Spesso tuttavia risulta complicato individuare l’inizio di un godimento dovendo magari risalire a parecchi anni addietro. Alla stessa maniera, non risulta chiaro neppure cosa indicare quale fine della concessione se al 31 dicembre 2012 essa non sia ultimata. Autorevole dottrina (Paolo Meneghetti, Il Sole 24 Ore del 5.11.2013 pag. 23) suggerisce una soluzione “pragmatica”: indicare generalmente quale data di inizio il 1° gennaio 2012 e data di fine il 31 dicembre 2012.

Nel caso in cui il bene concesso in uso fosse:

• un'autovettura o un altro veicolo, nel riquadro **BG04**, oltre a barrare la casella di riferimento di cui:

- al campo 1, se autovettura;

- al campo 2, se altro veicolo;



è necessario specificare il relativo numero di telaio (campo 3);

Autovettura ¹ <input type="checkbox"/>	Altro veicolo ² <input type="checkbox"/>	Numero telaio ³ <input type="text"/>
---	---	---

• un'unità da diporto, nel riquadro **BG05**, oltre a barrare la casella di cui al campo 1, è necessario specificare il numero dei metri (campo 2);

Unità da diporto ¹ <input type="checkbox"/>	Metri ² <input type="text"/>
--	---

• un aeromobile, nel riquadro **BG06**, oltre a barrare la casella di cui al campo 1, è necessario specificare la potenza del motore indicando i relativi Km (campo 2);

Aeromobile ¹ <input type="checkbox"/>	Potenza motore KW ² <input type="text"/>
--	---

• un immobile, nel riquadro **BG07**, oltre a barrare la casella di riferimento di cui al campo 1, è necessario specificare:

- Comune di ubicazione (campo 2) e la relativa provincia (campo 3);
- il numero del foglio (campo 4) e della particella (campo 5) risultanti dai dati catastali:

Immobile ¹ <input type="checkbox"/>	Comune ² <input type="text"/>	Provincia ³ <input type="text"/>
Foglio ⁴ <input type="text"/>	Particella ⁵ <input type="text"/>	

• un altro bene (ovviamente diverso dai precedenti), nel riquadro **BG08**, è sufficiente barrare la casella di riferimento di cui al campo 1.

Altro bene ¹ <input type="checkbox"/>
--

Inoltre, se la comunicazione riguarda:

• uno dei beni predetti (specificati nei riquadri da BG004 a BG008) è obbligatorio anche rilevare nel riquadro **BG09**:

- al campo 1, il corrispettivo che è stato versato per il bene;
- al campo 2, il valore di mercato del bene medesimo;

con la conferma dell'importo del corrispettivo se lo stesso risulta di entità superiore a 499.999;

Corrispettivo versato ¹ <input type="text"/>	Valore di mercato ² <input type="text"/>
---	---

• un finanziamento o una capitalizzazione, si rende necessario annotare nel riquadro **BG10**:

- al campo 1, l'ammontare dei finanziamenti; oppure, in alternativa



- al campo 2, il valore delle capitalizzazioni o degli apporti;
con la conferma dell'importo se lo stesso risulta di entità superiore a 499.999.

Ammontare dei Finanziamenti ¹	<input type="text"/>	Valore delle Capitalizzazioni o degli apporti ²	<input type="text"/>
--	----------------------	--	----------------------

Al riguardo, nel provvedimento direttoriale 2 agosto 2013, n. 94904, viene precisato che l'obbligo non è previsto da alcuna disposizione normativa, in quanto il comma 36-septiesdecies dell'art. 2 del D.L. 138/2011, si limita all'affermazione che, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, è necessario tenere in considerazione anche i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate dai soci e/o dai familiari nei confronti delle società cui partecipano.

Non solo, nella circolare 19 giugno 2012, n. 25/E, l'Agenzia delle Entrate aveva già segnalato che:

- la comunicazione prescinde dal fatto che i finanziamenti e/o i versamenti dei soci, risultino funzionali alla successiva acquisizione di beni concessi in godimento;
- l'obbligo riguarda l'intero ammontare dei versamenti e/o dei finanziamenti, e, di conseguenza, non solamente la quota parte riferibile all'acquisizione di beni che risultano concessi in godimento.

La comunicazione dell'ammontare dei finanziamenti effettuati dai soci alla società e il valore delle capitalizzazioni e/o degli apporti, in considerazione dell'autonomia dei due obblighi, è stata prevista da un apposito provvedimento direttoriale (n. 94904/2013), anche se, in concreto, viene presentata un'analoga ed identica modulistica.

CASI DI STUDIO: PARTICOLARITÀ DA RISPETTARE NELL'ADEMPIMENTO DELLA COMUNICAZIONE

L'art. 67, comma 1, del TUIR, prevede, attraverso la lettera h-ter), una specifica fattispecie di reddito diverso costituita dalla "differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore".

La suddetta differenza, concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore.

In pratica, come verrà analizzato di seguito, è stata prevista la tassazione, in capo ai soggetti utilizzatori di un reddito costituito dalla differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e, per i soggetti concedenti, è stata espressamente prevista l'indeducibilità "in ogni caso" di tutti i costi inerenti ai beni concessi in godimento.

Al fine di contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all'impresa a soci o familiari dell'imprenditore per fini privati, il legislatore, come si è accennato, ha previsto norme che prendono in considerazione l'ipotesi in cui i beni relativi all'impresa risultano concessi in godimento senza corrispettivo o con un corrispettivo di entità inferiore a quello che risulterebbe ritraibile secondo una libera contrattazione.

Tale fattispecie, in ogni caso, si differenzia:



- dall'autoconsumo familiare;
- dall'assegnazione dei beni a soci;

nonché dalla destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, in quanto l'attenzione riguarda esclusivamente i beni che non fuoriescono dal regime di impresa.

Specificamente è stato previsto:

- per il soggetto concedente i beni in godimento, l'indeducibilità dei relativi costi sostenuti;
- per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali, la tassazione di un "reddito diverso" individuando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento, tenendo presente che il medesimo, a differenza delle altre tipologie di reddito previste dall'art. 67 del TUIR, che rilevano in base al principio di cassa, si deve considerare conseguito alla "data di maturazione".

CASI DI STUDIO: INDIVIDUAZIONE DEL VALORE DI MERCATO

Per "valore di mercato" del diritto di godimento si deve necessariamente intendere il valore normale che deve essere determinato ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del TUIR, secondo il quale occorre far riferimento al "*(...) prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.*"

Il comma 3 del citato art. 9, puntualizza, inoltre, che "*per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.*"

In concreto, per calcolare il valore normale del diritto di godimento di un bene dell'impresa dato in uso, da confrontare con il corrispettivo pattuito per il godimento del medesimo, è necessario fare riferimento ai criteri oggettivi costituiti:

- da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;
- dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modalali determinati da enti di ricerca, società Immobiliari di grandi dimensioni, istituti bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l'attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato.

Con particolare riferimento ai beni per i quali non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, si ritiene che il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito possa risultare da apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso.

Per esigenze di certezza e di documentabilità, al fine di verificare gli accordi previsti dalle parti per la concessione in godimento del bene relativo all'impresa, nella circolare 15 giugno 2012, n. 24/E, l'Agenzia delle Entrate precisa che il corrispettivo annuo e le altre condizioni contrattuali devono risultare da apposita certificazione scritta di data certa, antecedente alla data di inizio dell'utilizzazione del bene.



Le modalità procedurali per la coerente redazione della comunicazione devono necessariamente tenere in considerazione le situazioni in cui il bene risulta concesso in godimento sia per l'intero anno, sia per una frazione dell'anno.

Ne deriva che, se il bene risulta concesso in godimento:

- per l'intero anno, il reddito diverso che l'utilizzatore deve assoggettare a tassazione sarà pari alla differenza:

- tra il valore di mercato del diritto di godimento;

e:

- il corrispettivo annuo pattuito o pagato;

- per una frazione dell'anno, il reddito diverso che l'utilizzatore deve assoggettare a tassazione coinciderà con quello calcolato rapportando il valore di mercato annuo del diritto di godimento al corrispettivo pattuito o pagato per il periodo di godimento e cioè il valore mercato annuo deve essere diviso per 365 (giorni che compongono l'anno) e moltiplicato per gli effettivi giorni di godimento.

Alcuni esempi numerici, meglio chiariranno l'assunto.

In pratica, in assenza di un corrispettivo contrattualmente stabilito, se il bene viene concesso in godimento per l'intero anno, costituisce reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all'utilizzatore l'intero valore di mercato del diritto di godimento; diversamente, nell'ipotesi in cui il periodo di godimento del bene risulti inferiore all'anno, costituisce reddito diverso il valore di mercato applicando la proporzione temporale.

Caso 1

Si ipotizzi che un'unità immobiliare, il cui valore di mercato annuale del relativo diritto di godimento sia pari a € 40.000,00, viene concessa in godimento per un periodo di 30 giorni ad un corrispettivo pari a € 2.000,00.

Soluzione:

il valore di mercato per 30 giorni è pari a € 3.287,67, riveniente dal seguente conteggio:

[€ (40.000,00 : 365) x 30];

il reddito diverso che deve risultare assoggettato a tassazione in capo al soggetto utilizzatore sarà pari a € 1.287,67, e cioè:

Valore di mercato – corrispettivo pattuito

[€ 3.287,67 – € 2.000,00 = € 1.287,67].

Caso 2

Si ipotizzi che la stessa unità immobiliare del caso precedente, il cui valore di mercato annuale del relativo diritto di godimento sia pari a € 40.000,00, viene concessa in godimento per un periodo di 30 giorni senza corrispettivo.

Soluzione:



il valore di mercato per 30 giorni è pari a € 3.287,67, riveniente dal seguente conteggio:

[€ (40.000,00 : 365) x 30];

il reddito diverso che deve risultare assoggettato a tassazione in capo al soggetto utilizzatore sarà pari a € 3.287,67, e cioè:

Valore di mercato – corrispettivo pattuito

[€ 3.287,67 – € 0,00 = € 3.287,67].

Caso 3

Si ipotizzi che un'unità immobiliare, il cui valore di mercato annuale del relativo diritto di godimento sia pari a € 40.000,00, viene concessa in godimento per un l'intero anno ad un corrispettivo pari a € 30.000,00.

Soluzione:

poiché il corrispettivo concordato è di entità inferiore al valore normale, il reddito diverso che deve risultare assoggettato a tassazione in capo al soggetto utilizzatore sarà pari a € 10.000,00, e cioè:

Valore di mercato – corrispettivo pattuito [€ 40.000,00 – € 30.000,00 = € 10.000,00].

Caso 4

Si ipotizzi che la stessa unità immobiliare del caso precedente, il cui valore di mercato annuale del relativo diritto di godimento sia pari a € 40.000,00, viene concessa in godimento per un l'intero anno senza corrispettivo.

Soluzione:

poiché l'unità immobiliare è stata concessa in uso senza corrispettivo per l'intero anno, il reddito diverso che deve risultare assoggettato a tassazione in capo al soggetto utilizzatore sarà pari a € 40.000,00, e cioè:

Valore di mercato – corrispettivo pattuito

[€ 40.000,00 – € 0,00 = € 40.000,00].

CASI DI STUDIO: INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI

Il comma 36-quaterdecies del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha anche sancito l'indeducibilità "in ogni caso", in capo all'esercente attività d'impresa commerciale concedente, di tutti i costi inerenti ai beni concessi in godimento.

Pertanto, per l'impresa si devono considerare non deducibili non solamente gli oneri e i costi sostenuti per l'acquisto dei beni concessi in godimento, ma anche le eventuali altre spese e componenti negativi relativi agli stessi beni quali, a titolo meramente indicativo:

- le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli oneri di gestione; e
- tutte le altre spese inerenti ai medesimi;



tenendo, ovviamente, in considerazione che tale indeducibilità trova, tuttavia, una deroga in tutti le situazioni in cui risultano concessi in godimento beni per i quali il testo unico delle imposte sui redditi prevede già una limitazione alla deducibilità.

Così, ad esempio, la norma non trova applicazione in relazione alla concessione in godimento degli autoveicoli che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall'art. 164 del TUIR.

Pertanto, per procedere all'individuazione della parte di indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento, è necessario tener conto della differenza tra:

- il valore di mercato del diritto di godimento; e
- il corrispettivo pattuito e tassato dall'esercente attività d'impresa.

In altri termini, l'entità degli oneri non deducibili deve necessariamente risultare calcolata applicando ai costi relativi al bene concesso in godimento, la percentuale derivante dal rapporto tra la differenza di cui sopra e il valore di mercato del diritto di godimento.

A chiarimento, valga la seguente ipotesi numerica.

Esempio

- corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene: € 16.000,00;
- valore di mercato del diritto di godimento: € 20.000,00;
- costi complessivamente sostenuti nell'anno per il bene concesso in godimento: € 2.000,00;
- quota di costo indeducibile è pari a € 400,00, riveniente dal seguente conteggio:
- $[2.000,00 \times 4.000,00 (20.000,00 - 16.000,00) : 20.000,00 = 400,00]$.

Ai fini della determinazione dei suddetti costi non deducibili è anche necessario tener conto della durata del periodo per il quale il bene medesimo risulta dato in godimento.

Ne deriva, di conseguenza, che il costo indeducibile deve necessariamente risultare rapportato al periodo di godimento e, quindi, si devono ritenere interamente non deducibili, i costi specificamente imputabili al bene nel periodo di utilizzo del medesimo.

Per quanto attiene:

- alle limitazioni alla deducibilità delle quote di ammortamento relative ai beni in godimento, si ritiene opportuno puntualizzare che gli stessi si devono considerare relativi all'impresa nella corrispondente limitata misura. Pertanto, anche le eventuali plusvalenze e minusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione a terzi rilevano ai fini fiscali allo stesso modo;
- all'ipotesi in cui il bene risulta concesso in godimento ai soci o loro familiari da una società di persone o da una società a responsabilità limitata che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del TUIR, è necessario tenere in considerazione che il maggior reddito della società derivante dalla non deducibilità dei costi deve essere imputato esclusivamente ai soci utilizzatori (anche nell'ipotesi in cui il bene viene, di fatto, utilizzato dai loro familiari).

FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI



Anche per quanto concerne la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni e/o apporti, la decorrenza, come per i beni concessi ai soci e/o ai familiari, è dal 2012 e, quindi, sono venuti meno quelli ricevuti dalle società in anni precedenti.

Le "ragioni" del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013 n. 94904, pongono in rilievo che l'intervento normativo "è volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito".

Richiamando, l'art. 7, comma 12, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, è stato espressamente previsto l'obbligo di comunicare determinati versamenti effettuati all'impresa dai soci o familiari dell'imprenditore.

Specificamente, costituiscono oggetto di adempimento i finanziamenti e/o le capitalizzazioni e gli apporti, concessi nell'anno per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro.

La comunicazione interessa i finanziamenti e/o le capitalizzazioni e gli apporti effettuati a decorrere dal 2012 e, conseguentemente, non devono essere segnalati quelli effettuati antecedentemente (diversamente da quanto prevedeva il provvedimento 16 novembre 2011), tenendo presente che sono stati, in modo espresso, esclusi dalla comunicazione i dati degli apporti già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, come, a titolo meramente indicativo:

- un finanziamento effettuato per atto pubblico;
- un apporto con scrittura privata autenticata.

Come accennato, si devono ritenere obbligati a porre in essere la comunicazione in argomento i soggetti che esercitano attività di impresa, sia in forma individuale, sia collettiva, tenendo presente che non tutti i versamenti o i finanziamenti devono essere segnalati, ma solamente le informazioni e i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, a decorrere dall'anno 2012, finanziamenti o capitalizzazioni per un'entità complessiva, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a tremilaseicento euro (€ 3.600,00).

In altri termini, oltre alle somme versate all'impresa individuale dal familiare dell'imprenditore, devono costituire oggetto di monitoraggio solamente le somme che risultano corrisposte e/o versate dai soci persone fisiche, per un ammontare superiore alla predetta soglia, che fa riferimento in maniera distinta al totale:

- dei finanziamenti;
- degli apporti;

effettuati nel corso di un determinato anno, al di sotto della quale l'adempimento non deve essere eseguito (Tavola n. 1).

Tavola n. 1 –Comunicazione dei finanziamenti

Gli apporti e finanziamenti ricevuti dalle società in anni entro il 31 dicembre 2011	La comunicazione non deve essere eseguita, in quanto la decorrenza riguarda gli apporti e i versamenti ricevuti dalle società nel 2012
Finanziamenti di soci persone fisiche	La comunicazione non deve essere eseguita,



effettuati nel corso dell'anno 2012 per importi complessivi inferiori a € 3.600,00	in quanto costituiscono oggetto di adempimento i finanziamenti e/o le capitalizzazioni e gli apporti, concessi nell'anno per un importo complessivo, per ciascuna tipologia, pari o superiore a € 3.600,00.
Finanziamenti di soci persone fisiche effettuati nel corso dell'anno 2012 per importi complessivi uguali o superiori a € 3.600,00	La comunicazione deve essere eseguita, in quanto costituiscono oggetto di adempimento i finanziamenti e/o le capitalizzazioni e gli apporti, concessi nell'anno per un importo complessivo, per ciascuna tipologia, pari o superiore a € 3.600,00.
Finanziamenti posti in essere nel 2012 da parte del familiare dell'imprenditore alla ditta individuale per importi complessivi uguali o superiori a € 3.600,00	La comunicazione deve essere eseguita, in quanto costituiscono oggetto di adempimento i finanziamenti e/o le capitalizzazioni e gli apporti, concessi nell'anno per un importo complessivo, per ciascuna tipologia, pari o superiore a € 3.600,00.
Finanziamenti posti in essere nel 2012 da parte del familiare dell'imprenditore alla ditta individuale per importi complessivi inferiori a € 3.600,00	La comunicazione non deve essere eseguita, in quanto costituiscono oggetto di adempimento i finanziamenti e/o le capitalizzazioni e gli apporti, concessi nell'anno per un importo complessivo, per ciascuna tipologia, pari o superiore a € 3.600,00.
Finanziamenti e/o apporti che hanno costituito oggetto di specifica registrazione	La comunicazione non deve essere eseguita, in quanto costituiscono oggetto di adempimento i finanziamenti e/o le capitalizzazioni e gli apporti, concessi nell'anno per un importo complessivo, per ciascuna tipologia, pari o superiore a € 3.600,00 che non sono già a conoscenza dell'Anagrafe tributaria.

CONTEMPORANEA PRESENZA DI BENI, CAPITALIZZAZIONI E FINANZIAMENTI

In relazione all'ambito oggettivo dell'adempimento, si rileva che sono interessati i beni aziendali, i finanziamenti e le capitalizzazioni.



Nella circolare 15 giugno 2012, n. 24/E, l'Agenzia delle entrate puntualizza che la fattispecie "[...] si differenzia dall'autoconsumo familiare, dall'assegnazione dei beni a soci, nonché dalla destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, in quanto, [...], la disposizione riguarda beni che non fuoriescono dal regime di impresa".

Ne deriva, quindi, che i beni interessati dalla comunicazione (e, pertanto, anche dall'individuazione del "reddito diverso") sono non solamente quelli di proprietà dell'impresa o posseduti dalla medesima per effetto di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, ecc.), ma anche quelli detenuti in locazione, pure finanziaria, o in noleggio.

Ai fini della comunicazione, come si è già posto in evidenza, i beni concessi in godimento sono stati suddivisi in sei diverse categorie: autoveicoli, altri veicoli (es.: autocarri), unità da diporto, aeromobili, immobili e "altri", per i quali viene espressamente statuito che la comunicazione non deve essere eseguita quando i medesimi risultano avere un'entità di valore non superiore a 3.000,00 euro.

E' evidente che nell'ipotesi di utilizzo di un bene dal valore inferiore a tale soglia, oltre all'assenza dell'obbligo di segnalazione, viene anche meno la necessità di riscontrare gli estremi per procedere all'individuazione del reddito diverso.

Per quanto attiene ai finanziamenti e alle capitalizzazioni si devono considerare quelli effettuati anno per anno e solamente se l'ammontare complessivo supera, distintamente, l'importo di 3.600,00 euro e se, ovviamente, gli apporti non sono già noti all'Amministrazione finanziaria, come quelli inerenti alla costituzione, agli aumenti di capitale della società o altri atti per i quali sussiste l'obbligo della registrazione.

Per "beni dell'impresa" si devono necessariamente intendere tutti quelli inerenti all'impresa, e cioè:

- i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 85, comma 1, lett. a) del TUIR – cosiddetti "beni merce");
- i beni patrimoniali (immobili uso abitazione non utilizzati strumentalmente dalla società).
- i beni strumentali (ad esempio autoveicoli, autoveicoli, telefoni cellulari, computer, mobili e arredi, impianti, macchinari, immobili);
- le eventuali materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85, comma 1, lett. b) del TUIR);

In concreto, si tratta di tutti i beni di cui l'impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale o detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato, tenendo, in ogni caso, presente che devono essere esclusi dalla comunicazione:

- i beni concessi in godimento agli amministratori;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, solamente se detti beni costituiscono fringe benefit e, ovviamente, devono risultare assoggettati ai disposti di cui agli artt. 51 e 54 del TUIR;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;



nonché:

- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

In ogni caso, la comunicazione in argomento deve essere posta in essere solamente se sussiste "una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento". Pertanto, ne deriva che la comunicazione, per quanto attiene ai beni, riguarda solamente le situazioni in cui, nei riguardi dell'utilizzatore, si viene a concretizzare un "reddito diverso" (Tavola n. 2).

Tavola n. 2 – Individuazione obbligo invio della comunicazione dei beni ai soci

situazione	obbligo dell'adempimento
La differenza tra il corrispettivo annuo (es.: € 5.000,00) relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso (€ 12.000,00) risulta di entità minore di zero [5.000,00 - 12.000,00 = -7.000,00]	Sussiste l'obbligo della comunicazione in quanto il corrispettivo pagato risulta di entità minore del valore normale del bene medesimo
La differenza tra il corrispettivo annuo (es.: € 13.000,00) relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso (€ 12.000,00) risulta di entità maggiore di zero [13.000,00 - 12.000,00 = 1.000,00]	Non sussiste l'obbligo della comunicazione in quanto il corrispettivo pagato risulta di entità maggiore del valore normale del bene medesimo
La differenza tra il corrispettivo annuo (es.: € 13.000,00) relativo al godimento del bene e il valore di mercato dello stesso (€ 13.000,00) risulta di entità uguale, cioè pari a zero [13.000,00 - 13.000,00 = 0,00]	Non sussiste l'obbligo della comunicazione in quanto il corrispettivo pagato risulta di entità uguale al valore normale del bene medesimo

TERMINI DI INVIO COMUNICAZIONE

I provvedimenti 2 agosto 2013, nn. 94902 e 94904, disciplinano due specifiche comunicazioni autonome, di cui:

- una, per i beni assegnati in uso ai soci e/o ai familiari dell' esercente attività d'impresa;
- l'altra, per i finanziamenti e le capitalizzazioni dei soci persone fisiche;

anche se, analizzando i campi che compongono la modulistica, si rilevano che le due apparentemente diverse "comunicazioni" sono "identiche".

Infatti, come è stato precedentemente dettagliato, il contenuto riguarda, in maniera cumulativa, sia beni, sia i finanziamenti e le capitalizzazioni.



Ne deriva che la comunicazione sia per i beni, sia per i finanziamenti e le capitalizzazioni deve essere predisposta e trasmessa con cadenza annuale:

- per l'anno 2013 e seguenti, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (pertanto, i dati informativi per l'anno 2013, devono costituire oggetto di adempimento entro il 30 aprile 2014);
- per l'anno 2012, in via transitoria entro il prossimo 12 dicembre 2013, e deve necessariamente riguardare:
 - 1) ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, tenendo presente che l'obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, se, ovviamente, ne permane l'utilizzo nell'anno di riferimento della comunicazione;
 - 2) ogni bene concesso in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
 - 3) i finanziamenti, le capitalizzazioni e gli apporti, che non sono a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria, avente un'entità superiore o uguale a 3.600 euro, che devono costituire oggetto di adempimento da parte di ogni società, anche in assenza di eventuali beni dati in godimento. In pratica, devono essere comunicati i dati delle persone fisiche soci o familiari dell'imprenditore che hanno concesso all'esercente attività d'impresa, se effettuati a decorrere dall'anno 2012, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore alla somma predetta.

Nella circolare 19 giugno 2012, n. 25/E, l'Agenzia delle entrate ha puntualizzato che i finanziamenti ed i versamenti effettuati dai soci vanno comunicati, per l'intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci (Tavola n. 3).

Tavola n. 3 – Individuazione obbligo invio della comunicazione dei beni ai soci

situazione	obbligo dell'adempimento per l'anno 2012
Presenza di finanziamenti per € 100.000,00 effettuati dalle persone fisiche (soci o familiari dell'imprenditore) nel corso dell'anno 2011 ed esistenti al 31 dicembre 2012	Poiché le persone fisiche (soci o familiari dell'imprenditore) hanno concesso all'impresa, prima del 2012, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, è superiore a 3.600 euro, non sussiste l'obbligo della comunicazione.
Presenza di finanziamenti per € 100.000,00 effettuati dalle persone fisiche (soci o familiari dell'imprenditore) nel corso dell'anno 2012 ed esistenti al 31 dicembre 2012	Poiché le persone fisiche (soci o familiari dell'imprenditore) hanno concesso all'impresa, nel 2012, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, è superiore



	a 3.600 euro, sussiste l'obbligo della comunicazione.
Versamento in data 30 giugno 2012 di € 3.500,00 da parte di un socio (persona fisica) a titolo di finanziamento socio.	Non sussiste l'obbligo della comunicazione in quanto il finanziamento accordato nel corso del 2012 è di entità inferiore a € 3.600,00.
Versamento in data 30 giugno 2012 di € 200.000,00 da parte di un socio (persona fisica) a titolo di costituzione di Srl.	Non sussiste l'obbligo della comunicazione in quanto l'atto (costituzione della società) è già noto all'Anagrafe tributaria.

Ne deriva, di conseguenza che:

- la comunicazione è indipendente dal fatto che tali finanziamenti, o versamenti dei soci, risultino funzionali alla successiva acquisizione di beni concessi in godimento;
- l'obbligo della segnalazione riguarda l'intero ammontare dei predetti versamenti o finanziamenti, e non solo la parte eventualmente riferibile all'acquisto di beni concessi in godimento.

Poiché la modulistica allegata ai due provvedimenti è la medesima e riguarda, in modo cumulativo, sia i beni, sia i finanziamenti e le capitalizzazioni, si ritiene che il soggetto interessato all'adempimento possa validamente inviare i dati informativi di entrambe le tipologie con "una comunicazione unica", anche se è opportuno porre in rilievo che l'adempimento riguardante i finanziamenti effettuati dai soci alla società, pur avendo a base un'identica modulistica, trova la specifica disciplina in un provvedimento distinto (provvedimento direttoriale n. 94904/2013), in quanto, ai fini operativi e procedurali, sussiste una coerente autonomia dei due obblighi.

PRECISAZIONE SUI FINANZIAMENTI RICEVUTI DAI SOCI

Per i finanziamenti che una società ha concesso ai propri soci o quelli che un imprenditore ha accordato ai suoi familiari, diversamente dalla precedente versione dell'adempimento più volte prorogato, non risulta più prevista l'effettuazione di alcuna comunicazione.

Tra l'altro, l'obbligo non era specificato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, ma era stato indicato nella circolare n. 25/E del 19 giugno 2012 che aveva recepito le risposte che l'Agenzia delle entrate aveva fornito negli abituali forum di inizio anno.

Pertanto, facendo seguito a quanto puntualizzato dalla stessa Agenzia nella conferenza stampa sulle semplificazioni del 3 luglio 2013, il punto 3 del provvedimento del 2 agosto 2013 esclude in maniera netta l'onere di inserire nella comunicazione "i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore".

Sull'argomento era anche intervenuto l'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (circolare n. 27/2012) che aveva posto in rilievo come tale obbligo risultasse mancante di una specifica previsione sanzionatoria e, di conseguenza, anche l'adempimento perdeva, per così dire, il significato e la valenza dell'obbligatorietà.



RAPPORTI CON IL REDDITOMETRO

IL RUOLO DEI FINANZIAMENTI SUL FRONTE DELL'ACCERTAMENTO SINTETICO

L'assunto di fondo è semplicissimo: i flussi di finanziamenti e capitalizzazioni effettuati a favore delle imprese rappresentano altrettanti esborsi economici da parte dei soggetti esecutori, evidenziando dunque delle maggiori capacità finanziarie che possono tradursi in relative capacità reddituali. Sul tema è necessario “fare i conti” con le regole classiche applicabili in tema di accertamento sintetico. Se un contribuente, in un anno X, effettua versamenti a favore della società per 10 mila euro, vuol dire che ha attinto per pari importo a proprie risorse. Tali risorse possono essere reddituali o comunque disponibilità finanziarie derivanti da altre fonti: è onere del contribuente, se richiesto, dimostrare la provenienza delle occorrenze economiche.

È abbastanza evidente che se il soggetto in questione dichiara redditi cospicui, tali da giustificare non soltanto i versamenti in questione, ma anche la gestione degli altri beni e servizi di cui dispone, inclusi i beni ricevuti in godimento, la copertura delle ulteriori spese di cui il fisco ha già conoscenza, nonché l'ordinaria vita quotidiana, nessun problema si pone e probabilmente nemmeno vi sarà selezione da parte dell'amministrazione finanziaria. In pratica, se il “nostro” contribuente dell'esempio dichiara 100 mila euro e dispone di una casa e due autovetture, avendo spese “tracciate” (utenze, vacanze ed altro) per 22 mila euro, agli occhi del fisco non sarà affatto “pericoloso” e non verrà nemmeno selezionato. Se invece dovesse dichiarare 20 mila euro è altrettanto evidente che la convocazione per l'accertamento sarà altamente probabile. In tale ipotesi, in particolare, l'informazione riferita ai finanziamenti peserà soprattutto sull'accertamento sintetico puro, in quanto all'importo di 22 mila euro già conosciuto dall'amministrazione finanziaria per quanto concerne le spese “tracciate” si aggiungerà anche l'importo di 10 mila euro riguardante i finanziamenti, con un totale di 32 mila euro di spese effettive che consentirà un efficace accertamento nei confronti del contribuente (il quale dichiara appena 20 mila euro di reddito lordo). A questo punto dovrà essere il contribuente a dimostrare in che modo ha provveduto non soltanto ai finanziamenti in questione, ma anche alle altre spese, alla gestione dei beni e servizi fruiti e alle occorrenze della vita quotidiana, evidenziando le proprie risorse, non solo reddituali (risparmi accumulati nel tempo, prestiti, finanziamenti vari, vincite, redditi esenti, etc.) legittimamente dimostrabili al fisco.

È bene comunque evidenziare che si deve trattare di flussi realmente avvenuti: ad esempio, nel caso in cui una capitalizzazione sia transitata per una rinuncia a finanziamenti soci erogati in anni passati, è scontato che nessun effetto reddituale possa essere attribuito al contribuente ed



anzi sarà necessario conoscere se vi sarà comunque l'obbligo di comunicare tale accadimento (che di fatto non è rilevante ai fini accertativi).

Infine, sono da ritenersi superate le indicazioni della circolare n. 25 del 2012 circa le restituzioni dei finanziamenti da parte della società ed il dato storico dei finanziamenti, informazioni ormai non più richieste. Per quanto concerne le restituzioni dei finanziamenti, comunque, è importante rammentare che sul fronte dell'accertamento sintetico il monitoraggio degli stessi è vantaggioso per i contribuenti, perché i flussi "in entrata" rappresentano legittime occorrenze finanziarie utilizzabili in sede difensiva per dimostrare in che modo si sono fronteggiate le spese personali. Peraltro, ben potrebbero verificarsi ipotesi in cui gli ammontari delle restituzioni siano superiori a quelli dei finanziamenti eseguiti nell'anno: sul tema, come detto, dovrà essere chiarito se il limite di 3.600,00 euro è da considerare al lordo o al netto di dette restituzioni.

L'eliminazione dell'informazione storica, invece, è stato un vero toccasana che ha risolto di molto l'empasse circa l'assolvimento dell'adempimento. In realtà, il dato relativo allo stock dei finanziamenti non preoccupava oltremodo in presenza di finanziamenti risalenti nel tempo e riguardanti annualità non più accertabili. Di contro, era abbastanza evidente che ammontari elevati di finanziamenti erogati in annualità ancora accertabili e relativamente alle quali i soci hanno dichiarato redditi molto contenuti destavano grande preoccupazione, potendo l'amministrazione finanziaria procedere ad un semplice riscontro tra l'importo dei finanziamenti storici imputabili al contribuente e i relativi redditi dichiarati, selezionando quelli meritevoli di approfondimenti. Il dato storico non è più richiesto e questo automatismo non potrà "sorgere", potendosi dunque affrontare con maggiore serenità l'adempimento anno per anno: certo è che se poi il contribuente non è allineato con l'ammontare dei versamenti e capitalizzazioni effettuati nell'anno con i redditi dichiarati, il problema del redditometro resta "aperto", ma la tecnica del non adempiere, per quanto illustrato in precedenza, non appare appieno convincente.

LE CONSEGUENZE ACCERTATIVE DELL'ASSEGNAZIONE DEI BENI

Sia i provvedimenti attuativi che le prime indicazioni di prassi hanno sottolineato come la comunicazione abbia la finalità di agevolare l'effettuazione dell'accertamento con il metodo sintetico, superando lo "schermo" societario. E' evidente lo scopo dell'adempimento: individuare gli utilizzatori reali del bene per verificarne le capacità di spesa e conoscere anche gli interventi finanziari per avere un quadro completo delle potenzialità reddituali.

Sul tema dei beni in godimento ha preso posizione l'Irdcec con la citata circolare n. 27 del 2012, evidenziando come gli stessi non possano assumere rilievo ai fini dell'accertamento sintetico "puro", basato sulle spese effettivamente sostenute, restando le stesse a carico dell'impresa concedente, bensì ai fini dell'applicazione del nuovo redditometro; un eventuale accertamento sul socio/familiare quindi sarà fondato sulla capacità contributiva presunta sulla base del mantenimento del bene indice per cui è stata inviata la comunicazione.



In realtà a parere di autorevole dottrina (M. Tozzi e G. Valcarengi) l'ambito applicativo di redditometro e accertamento sintetico puro nel caso specifico dei beni ai soci deve prendere in considerazione in primo luogo il configurarsi del reddito diverso.

Se viene erogato un corrispettivo almeno pari al valore di mercato, in capo all'utilizzatore non avviene nessuna imputazione del reddito diverso, ma è evidente che lo stesso manifesta la capacità reddituale di base di sostenere una precisa spesa, che non è riferita analiticamente ai costi di manutenzione del bene, che sono a carico dell'impresa, ma è forfettaria: in altre parole, se il socio paga 12 mila euro all'anno per godere di un bene, vuol dire che almeno tale importo è nelle sue disponibilità.

Sulla base di tale presupposto può innestarsi l'accertamento sintetico. Quello puro, basato sul totale delle spese, sommerà all'importo di 12 mila euro "fuoriuscito" dalle tasche del socio le altre eventuali spese di cui il fisco ha cognizione (dalle utenze alle assicurazioni e alle vacanze). Il redditometro, di contro, sarà applicabile solo se il bene ricevuto in godimento rientra tra quelli "indice" del nuovo strumento ed il nuovo calcolo redditometrico sarà applicabile in proporzione ai giorni di effettivo utilizzo del bene. In entrambi i casi resta ferma la possibilità difensiva dell'utilizzatore: dimostrare di avere le occorrenze reddituali e/o finanziarie adeguate per sopperire sia alla gestione dei beni in questione che alle altre occorrenze della vita quotidiana.

La situazione cambia se invece si configura già il reddito diverso, perché magari l'utilizzatore non paga alcun corrispettivo. In tale evenienza l'applicazione dell'accertamento sintetico è particolare.

Quello puro, basato sulle spese sostenute, potrà considerare solo le altre spese, perché appunto il socio non effettua nessun esborso (i costi di mantenimento del bene, divenuti indeducibili, sono comunque sostenuti dall'impresa).

Quello parametrico del nuovo redditometro potrà scattare, sempre se il bene rientra tra quelli indice e comunque limitatamente ai giorni di godimento, ma sul fronte difensivo il contribuente potrà dimostrare che tutte le spese riferite allo stesso sono state sostenute dall'impresa e da queste, in applicazione della norma, rese indeducibili, richiedendo la neutralizzazione dei ricalcoli riferiti al bene medesimo.

Il tutto, peraltro, tenendo presente che dal risultato accertativo dovrà essere scomputato anche quanto già figurativamente imputato quale reddito diverso pari alla differenza tra il valore di mercato del bene ed il corrispettivo (nell'esempio non corrisposto affatto).

Dal che la conclusione abbastanza ovvia è di dover valutare da un lato la corresponsione di un prezzo adeguato di utilizzo per evitare il reddito diverso alla persona fisica e l'ineducibilità dei costi in capo all'impresa e dall'altro di fare in modo che tale corrispettivo abbia un'adeguata "copertura" nel reddito e/o nelle altre occorrenze finanziarie degli utilizzatori, per evitare conseguenze accertative sul fronte dell'articolo 38 del DPR 600/73.

Genova, novembre 2013